

# LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999 n. 13<sup>1</sup>

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.

testo annotato e coordinato con le modifiche introdotte dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1<sup>2</sup>

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Oggetto della legge)

1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59)<sup>3</sup> la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attività economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi.

### Articolo 2 (Ruolo della Regione)

1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi.

2. La Regione esercita tale funzione attraverso il piano territoriale di coordinamento della costa e gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale secondo il metodo della concertazione con gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato interessate e, ferme restando, le funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente.

3. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle autorità portuali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.

4. La Regione promuove, di concerto con le Province, sulla base delle indicazioni contenute nel piano territoriale regionale, negli atti di pianificazione e programmazione regionale e, in particolare, nel piano

---

<sup>1</sup> La presente legge regionale è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 5 maggio 1999 n. 8 – Parte I.

<sup>2</sup> Tale legge regionale è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 9 gennaio 2002 n. 1 – Parte I ed è entrata in vigore il giorno successivo.

<sup>3</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento Ordinario.

territoriale di coordinamento della costa<sup>4</sup>, il coordinamento e lo sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere per la difesa della costa, per il ripascimento degli arenili e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge.

5. La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge.

## TITOLO II FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI

### Articolo 3 (Competenze della Regione)

1. Nella materia oggetto del presente Titolo sono di competenza della Regione:

- a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;
- b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
- c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
- d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi.
- e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;
- f) la determinazione delle spese relative all'istruttoria e ai controlli per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione in materia ambientale;
- g) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. I criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

3. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle opere ivi previste.

### Articolo 4 (Competenze delle Province)

1. Sono di competenza delle Province:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 19.12.2000 e pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 6 – parte II – del 7 febbraio 2001.

<sup>5</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1996, n. 31.

- b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
- c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche.

Articolo 5  
(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:

- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
- b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;
- c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
- d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
- e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
- f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonchè il monitoraggio della qualità delle stesse.

Articolo 6  
(Approvazione dei progetti)

- 1. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.
- 2. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.
- 3. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.

Articolo 7  
(Norma transitoria)

- 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
- 2. La Giunta regionale determina le spese relative alle istruttorie ed ai controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III  
PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Articolo 8  
(Competenze della Regione)

- 1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative:

- a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;
- a bis) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;<sup>6</sup>
- b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo<sup>7</sup> sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
- c) alla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
- d) all'estimo navale.

Articolo 9  
(Competenze delle Province)

1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative:

- a) al rifornimento idrico delle isole;
- b) alla disciplina della navigazione interna recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
- c) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e alla relativa vigilanza.

Articolo 10  
(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:

- a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
- b) al rilascio e rinnovo [, *sulla base di propri regolamenti,*]<sup>8</sup> di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;
- c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del piano di utilizzazione delle aree [*e dei piani di spiaggia*]<sup>9</sup>, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;
- d) al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
- e) alla vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

Articolo 11  
(Piano di utilizzazione delle aree)

---

<sup>6</sup> Lettera aggiunta dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 9 gennaio 2002.

<sup>7</sup> Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo è stato adottato dalla Giunta Regionale con atto n. 66 del 7 dicembre 2001 e trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione; è attualmente all'esame della IV Commissione Consiliare.

<sup>8</sup> Parole soppresse dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 1/2002.

<sup>9</sup> Parole soppresse dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2002.

1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione può altresì contenere indirizzi e criteri per assicurare una pianificazione integrata dell'assetto costiero.<sup>10</sup>

1 bis. La Giunta regionale, nel piano di utilizzazione, individua tipologie di concessioni demaniali marittime rilasciabili previo nulla-osta della Regione.<sup>11</sup>

2. La Giunta regionale predispone il piano di utilizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della costa, sentita la competente autorità marittima e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi.

3. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.<sup>12</sup>

## Articolo 12

(Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo)

1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 11 è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale della costa.

2.<sup>13</sup>

3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10 sono esercitate dai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2002.<sup>14</sup>

3 bis. I Comuni in relazione alle istanze di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1° gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

---

<sup>10</sup> Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: “*Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), costituisce specificazione attuativa del piano territoriale di coordinamento della costa rivolta a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 59 del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e successive modificazioni.*”.

<sup>11</sup> Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2002.

<sup>12</sup> Comma così sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: “*Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato dal Consiglio regionale si attua attraverso i piani di spiaggia comunali che costituiscono strumenti di natura programmatica ai fini della razionale organizzazione e gestione delle relative concessioni, da redigere a cura dei singoli Comuni costieri in coerenza con il piano di utilizzazione e con gli atti di pianificazione di livello locale.*”.

<sup>13</sup> Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: “*Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, i Comuni formano o adeguano i piani di spiaggia comunali conformandosi alle indicazioni del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo.*”.

<sup>14</sup> Comma così sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: “*In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime e dei piani di spiaggia comunali, la concessione di beni demaniali e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è rilasciata dalla Regione e la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari è esercitata secondo le modalità in atto all'entrata in vigore della presente legge.*”.

presente legge, chiedere che la definizione dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte al rilascio di titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per subingressi e comunque di istanze di autorizzazione.<sup>15</sup>

4. In ogni caso le funzioni di cui al comma 3 non sono conferibili prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.<sup>16</sup>

5.<sup>17</sup>

6. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, tali aree, ivi comprese quelle concesse dalle Autorità portuali per finalità turistico-ricreative, sono classificate nella categoria B di cui alla legge 494/1993<sup>18</sup> e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342<sup>19</sup>.<sup>20</sup>

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 13 (Riordino e semplificazione della normativa di settore)

1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.

2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.

3. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)<sup>21</sup> ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)<sup>22</sup>.

### Articolo 14 (Esercizio delle funzioni regionali)

---

<sup>15</sup> Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002.

<sup>16</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, Supplemento Ordinario.

<sup>17</sup> Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "5. *Fino all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto).*".

<sup>18</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.

<sup>19</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1998, n. 233.

<sup>20</sup> Comma così modificato dal comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, le aree sono classificate nella categoria B di cui alla legge 494/1993 e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342."

<sup>21</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

<sup>22</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, Supplemento Ordinario.

1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

3. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali, conferite ai sensi del d.lgs. 112/1998 e individuate dalla presente legge, è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli Enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.

#### Articolo 15 (Potere sostitutivo)

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### Articolo 16 (Risorse finanziarie, strumentali ed umane)

1. La Regione attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.<sup>23</sup>

1 bis. Eventuali risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge saranno definite annualmente in sede di legge finanziaria.<sup>24</sup>

2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti dal Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali enti.

#### Articolo 17 (Decorrenza competenze)

1. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle nuove funzioni conferite dalla presente legge, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui

---

<sup>23</sup> Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2002; l'originario comma recitava: "1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite."

<sup>24</sup> Comma introdotto dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2002.

all'articolo 16.

Articolo 18  
(Esercizio delle deleghe o subdeleghe)

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
2. Gli Enti destinatari delle deleghe o subdeleghe della presente legge sono tenuti a:
  - a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate;
  - b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.
3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega o subdelega.

Articolo 19  
(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 7 agosto 1997 n. 29 (sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale))<sup>25</sup> è abrogata.
2. All'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale)<sup>26</sup> è soppressa la parola "marittimo".

---

<sup>25</sup> Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria 27 agosto 1997, n. 14

<sup>26</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 28 settembre 1988, n. 50.

# LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002 n. 1<sup>27</sup>

## **Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.**

Articolo 1  
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13)

... *omissis* ...

Articolo 2  
(Modifica all'articolo 8)

... *omissis* ...

Articolo 3  
(Modifiche all'articolo 10)

... *omissis* ...

Articolo 4  
(Modifiche all'articolo 11)

... *omissis* ...

Articolo 5  
(Modifica all'articolo 12)

... *omissis* ...

Articolo 6  
(Modifica all'articolo 16)

... *omissis* ...

Articolo 7  
(Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime)

1. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo superiore ad un anno ed in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di due anni; in tale periodo la facoltà di revoca è circoscritta alle ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice della Navigazione<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> La presente legge regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 9 gennaio 2002 n. 1 – Parte I.

<sup>28</sup> Il comma 2 dell'articolo 42 del Codice della Navigazione - come modificato dall'art. 3, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, sul decentramento dei servizi del Ministero della

2. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo pari od inferiore ad un anno e in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di un anno su richiesta del concessionario.

3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relative ad aree del demanio marittimo interessate da procedimenti approvativi di interventi pubblici o di interesse pubblico, già avviati, in corso di definizione o conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, comportanti un utilizzo incompatibile con il permanere di dette concessioni demaniali. In tali casi i Comuni devono rilasciare, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 ovvero del rilascio dei conseguenti titoli demaniali, su specifica istanza degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concessioni di durata inferiore ai termini previsti nei commi 1 e 2.

4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera altresì nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relativamente alle quali risultino avviati e non ancora conclusi procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione<sup>29</sup> o di revoca ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Navigazione<sup>30</sup>.

5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400<sup>31</sup>, come inserito con legge di conversione 4 dicembre 1993 n.

---

marina mercantile - recita: “ *Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.*”.

<sup>29</sup> L'articolo 47 del Codice della Navigazione recita: “*L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:*

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;*
- b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;*
- c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;*
- d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;*
- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;*
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.*

*Nel caso di cui alle lettere a e b l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.*

*Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.*

*Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.”.*

<sup>30</sup> L'articolo 42 del Codice della Navigazione, come modificato nei primi due commi dal D.P.R. 747/1954, recita: “*Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.*

*Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.*

*La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.*

*Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.*

*In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.”.*

<sup>31</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, 234; tale comma recita: “*1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*

494<sup>32</sup>, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

Articolo 8  
(Norma transitoria)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge la Regione procede al trasferimento ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro conferite in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi della l.r. 13/1999 e successive modificazioni.

2. Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale trovano applicazione i termini di cui alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale 30 marzo 1994 n. 765, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 50 dell'1 marzo 1995, recante "Elenco dei provvedimenti di competenza degli Uffici Marittimi periferici dei Trasporti e della Navigazione", fatte salve successive diverse determinazioni degli Enti competenti.

Articolo 9  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.<sup>33</sup>

- 
- a) gestione di stabilimenti balneari;*
  - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
  - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
  - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
  - e) esercizi commerciali;*
  - f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.”.*

<sup>32</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.

<sup>33</sup> La presente legge regionale è entrata in vigore il 10 gennaio 2002.